

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio

Comunale

Al Sindaco

del Comune di

MONTEGROTTO TERME (PD)

All'Organo di revisione economicofinanziaria del Comune di

MONTEGROTTO TERME (PD)

Oggetto: trasmissione delibera n. 7/2021/PRSE del 12 gennaio 2021

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 7/2021/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 12 gennaio 2021.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini





Deliberazione n. 7 /2021/PRSE/Montegrotto Terme (PD)



REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 12 gennaio 2021

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO Presidente

Elena BRANDOLINI Consigliere

Amedeo BIANCHI Consigliere

Giovanni DALLA PRIA Referendario

Fedor MELATTI Referendario, relatore

Daniela D'AMARO Referendario

Chiara BASSOLINO Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 4/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Fedor Melatti;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Montegrotto Terme (PD), ed in particolare:

- questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'Organo di revisione relativi ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche

Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 e nei rispettivi rendiconti rispetta quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011, sia a preventivo che a

consuntivo.

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	1.716.967,12	2.690.153,22
Equilibrio di parte capitale	486.018,52	510.349,53
Saldo delle partite finanziarie	0,00	0,00
Equilibrio finale	2.202.985,64	3.200.502,75

Il risultato della gestione di competenza esprime una situazione di equilibrio anche al netto delle componenti relative all'avanzo applicato e al saldo del FPV di entrata e di spesa, sia in parte corrente che in parte capitale, nondimeno in considerazione delle partite finanziarie.

Si prende atto che l'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione.

L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	5.087.131,34	7.768.974,53
Residui attivi	5.623.372,61	6.667.071,43
Residui passivi	4.032.395,10	4.286.805,27
FPV _S - parte corrente	237.306,60	279.246,51
FPVS - parte capitale	1.184.682,94	1.782.484,92
Risultato di amministrazione	5.256.119,31	8.087.509,26
Totale accantonamenti	2.981.839,98	3.823.424,01
Di cui: FCDE	2.871.125,97	3.693.814,46
Totale parte vincolata	70.786,21	84.409,96
Totale parte destinata agli investimenti	620.270,68	519.197,40
Totale parte libera	1.583.222,44	3.660.477,89

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rend. 2017 Accertamenti	Rend. 2017 Riscossioni	% (b/a)	Rend. 2018 Accertamenti	Rend. 2018 Riscossioni	% (d/c)
	(a)	(b)		(c)	(d)	
Tit.1 residui (iniziali + riacc.)	977.169,53	478.046,80	48,92%	2.183.010,87	1.154.646,39	52,89%
Tit.1 competenza	8.172.947,57	6.491.975,70	79,43%	9.516.450,05	8.291.712,03	87,13%
Tit.3 residui (iniziali + riacc.)	1.685.379,07	191.354,11	11,35%	2.248.075,10	488.804,38	21,74%
Tit.3 competenza	2.077.434,94	1.297.639,59	62,46%	2.002.592,37	1.541.006,39	76,95%

L'Organo di revisione non segnala altresì particolari difficoltà in sede di riscossione, come deducibile anche dalla situazione di cassa. Nella relazione dell'organo di revisione al Rendiconto 2018 viene riportato quanto segue: "Il Revisore raccomanda un'ulteriore approfondita analisi atta a verificare l'effettiva esigibilità dei crediti iscritti tra i residui attivi tenuto anche conto dell'eventuale adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie come da normativa vigente".

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	5.087.131,34	7.768.974,53
Anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
Cassa vincolata	16.772,11	18.039,51
Tempestività dei pagamenti	1,2 giorni	14,6 giorni

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere. Non vi sono quote di anticipazioni non restituite.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	
Debito complessivo a fine anno	11.373.438,71	10.552.656,56	

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

Si osserva, inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che, per gli esercizi 2017 e 2018:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- la trasmissione dei dati in BDAP è avvenuta nei termini;
- il rendiconto è stato approvato nei termini per entrambi gli esercizi oggetto di analisi;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2016-2017-2018 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL,

- nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;

Con riferimento ai precedenti esercizi, la Sezione aveva così deliberato:

Rendiconto 2015 e BP 2018/2018: deliberazione n. 354/2018/PRSE con la quale la Sezione aveva rilevato: l'errata contabilizzazione del fondo per i contenziosi tra la quota vincolata dell'avanzo anziché tra quella accantonata; una bassa percentuale del rapporto tra riscossioni e accertamenti in c/competenza dei proventi derivanti sia dalla lotta all'evasione tributaria (21,6%) sia dalle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada (42,2%); il mantenimento in bilancio di residui vetusti (ante 2011) sia attivi che passivi in alte percentuali sul totale di fine periodo (pari al 47,3% e 11,9%); la violazione del parametro di deficitarietà n. 7.

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 prevede che "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo". Tale relazione (nel prosieguo "questionario") è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR per il rendiconto 2017 e n. 12/SEZAUT/2019/INPR per il rendiconto 2018).

L'art. 3, comma 1, lett. *e*), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Secondo quanto disposto dall'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare,

entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Occorre evidenziare che qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., il Collegio rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno richiamate le citate linee guida della Sezione delle Autonomie (in particolare le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Montegrotto Terme si rilevano i seguenti profili.

Tempestività dei pagamenti

Si rileva che l'indicatore di cui al DPCM del 22 settembre 2014 nel 2017 è stato pari a 1,2, mentre nel 2018 lo stesso è stato pari a 14,6.

Si rileva altresì che nei questionari relativi ai rendiconti 2017 e 2018, alla domanda: "in caso di superamento dei termini di pagamento sono state indicate le misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge?", l'organo di revisione precisa che "non ricorre la fattispecie".

Nel rilevare la contraddittorietà di tale ultima affermazione rispetto ai dati presenti in BDAP, si rammenta che l'art. 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014 prevede che "a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione [...]".

Quanto al rispetto dei termini di pagamento corre l'obbligo di ricordare che a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica e che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui sopra comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Inoltre, qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione deve adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Come peraltro sottolineato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 24/SEZAUT/2016/INPR, la disciplina dell'art. 183, comma 8, del TUEL - in base alla quale i funzionari responsabili dei singoli settori dell'amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa, verificare la coerenza di questi con l'obbligatorio prospetto allegato al bilancio di previsione, accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica -si pone, fra le altre misure, in un'ottica funzionale al mantenimento degli equilibri programmati. Si rammenta, poi, che ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 231/2002 il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla

scadenza del termine per il pagamento, analiticamente stabiliti dal comma 2 del richiamato articolo 4. Si richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente sulla necessità di porre in essere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dal novellato art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori.

Gestione residui ed entrate derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada

Si evidenzia un insoddisfacente tasso di riscossione delle entrate relative ai titoli I e III, sia in conto competenza che in conto residui, che ha determinato un consistente accumulo dei residui attivi al 31/12/2018 (Titolo I - da \in 934.862,31 al 1.1.2017, a \in 2.180.094,60 al 31.12.2017 e a \in 2.253.102,50 al 31.12.2018; Titolo III - da \in 1.689.433,12 al 1.1.2017 ad \in 2.273.820,31 al 31/12/2017 e ad \in 2.220.856,70, in leggera diminuzione, al 31.12.2018).

Si osserva altresì il modesto livello di riscossione dei proventi derivanti dalla lotta all'evasione tributaria e dalle sanzioni per violazione del codice della strada, sia in c/competenza che in c/residui, che ha determinato l'accumulo dei rispettivi residui, secondo il seguente andamento:

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Evasione tributaria	339.999,48	681.838,79	1.109.616,53	2.091.599,66
Sanzioni violazione Codice della strada	145.644,59	198.569,29	229.469,40	263.347,58

A tal proposito si osserva che nella Relazione dell'Organo di Revisione al Rendiconto 2018 a pagina 25 viene riportato quanto segue "Il Revisore raccomanda un'ulteriore approfondita analisi atta a verificare l'effettiva esigibilità dei crediti iscritti tra i residui attivi tenuto anche conto dell'eventuale adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie come da normativa vigente".

Il Collegio ribadisce quanto già affermato nella deliberazione n. 354/2018/PRSE, evidenziando che il mancato avvio del recupero dell'evasione tributaria costituisce un comportamento antitetico rispetto ai parametri disegnati dalla carta costituzionale: osta a ciò, del resto, l'indefettibile principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria - riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, della Costituzione) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari.

Fondo di dotazione

Negli schemi di bilancio di cui alle relazioni dell'organo di revisione ad alla BDAP risulta che il fondo di dotazione è negativo, per un importo pari a \in - 22.555.986,10 nel 2017 ed a \in - 995.671,25 nel 2018.

Al riguardo il Collegio, nel rilevare il miglioramento del dato in esame nel 2018, rinvia

tuttavia a quanto previsto dall'All. 4/3 al d. lgs. n. 118/2011, secondo il quale "se il patrimonio netto è positivo e il fondo di dotazione presenta un importo insignificante o negativo, l'ente si trova in una grave situazione di squilibrio patrimoniale, che il Consiglio, in occasione dell'approvazione del rendiconto, deve fronteggiare, in primo luogo attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili. Se a seguito dell'utilizzo delle riserve il fondo di dotazione risulta ancora negativo, vuol dire che, il patrimonio netto è esclusivamente costituito da beni che non possono essere utilizzati per soddisfare i debiti dell'ente"

Lo stesso principio contabile applicato, nel premettere che l'art. 2, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 118/2011 prevede l'adozione della contabilità economico patrimoniale a fini conoscitivi, e che l'ordinamento contabile degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali in contabilità finanziaria non disciplina le modalità di ripiano del deficit patrimoniale aggiunge che "proprio la funzione conoscitiva della contabilità economico patrimoniale impone al consiglio e alla giunta di valutare con attenzione le cause di tale grave criticità, per verificare se le azioni previste per il rientro dal disavanzo finanziario, se in essere, garantiscono anche la formazione di risultati economici, in grado, in tempi ragionevoli, di ripianare il deficit patrimoniale". Altrimenti, l'ente è tenuto ad assumere le iniziative necessarie per riequilibrare la propria situazione patrimoniale, e per fronteggiare tempestivamente le proprie passività.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sul Bilancio di previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Montegrotto Terme (PD):

- rileva che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per gli esercizi 2017 e 2018 è positivo, essendo rispettivamente pari a 1,2 e a 14,6;
- raccomanda di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente l'attività di riscossione;
- rileva che il fondo di dotazione è pari a € 22.555.986,10 nel 2017 ed a € 995.671,25 nel 2018:
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo ConTE, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Montegrotto Terme (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2021.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

F.to digitalmente Fedor Melatti

F.to digitalmente Salvatore Pilato



Depositata in Segreteria il 15 gennaio 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini